





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato PIPITONE CARLO FRANCESCO (id FSI 103840)

Con segnalazione del 3 agosto 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del "VII Festival Internazionale Terre degli Elimi" RICCA Roberto (A.I.) che: "Il tesserato Carlo Francesco Pipitone (non più partecipante alla manifestazione perchè ritiratosi la sera del 2 agosto 2016), il pomeriggio del 3 agosto 2016, dopo avermi presentato un esposto (allegato al verbale), è stato presente nell'area della competizione per tutta la durata del turno 8, mostrando detto esposto a quante più persone possibili, dando luogo quindi a commenti di vario genere sull'accaduto e determinando la creazione di gruppetti di persone con "il reclamo" come argomento di discussione.

Sull'esatto contenuto dei commenti di C.F. Pipitone gli arbitri che hanno effettuato la segnalazione non possono testimoniare in quanto tali commenti cessavano ogni volta che uno di essi si avvicinava. Giacchè in tale esposto... C.F. Pipitone definisce il comportamento di un altro tesserato calunnioso e antisportivo, appare che C.F. Pipitone abbia fatto delle dichiarazioni più pubbliche e più calunniose di qualunque cosa possa aver fatto G. Virga. Inoltre su Facebook sono presenti altri dichiarazioni, di cui una: (il problema è che per un arbitro prendere delle decisioni contro un membro della sua stessa società sportiva non è facile. Se poi quel giocatore è scorretto e capisce che l'arbitro è indulgente ne approfitta e si trascende come è successo ieri, senza che ciò sia una colpa degli organizzatori del torneo) particolarmente lesiva dell'integrità del team arbitrale".

L'articolo 59 comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

"Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara".

Il Giudice Sportivo è quindi chiamato a giudicare sui fatti avvenuti durante la gara, non potendo esprimersi sui commenti espressi via Facebook in un momento successivo alla stessa.

Il tesserato, nel corso del torneo, ha presentato un esposto agli arbitri nel quale venivano denunciate una serie di presunte scorrettezze subite dal figlio (di 10 anni) ad opera del suo avversario. Si tratta chiaramente di una ricostruzione dei fatti di parte che riporta quanto raccontato dal bambino, non del tutto coincidente con quanto riferito dagli arbitri. Non pare però vi sia alcun intento calunnioso.







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Il fatto che poi, il giorno seguente, il tesserato abbia parlato dell'episodio con altri partecipanti alla manifestazione non può costituire una condotta sanzionabile. Non pare infatti che ciò abbia causato problemi (tant'è che non è stato nemmeno possibile riferire di alcun commento in particolare), in caso contrario gli arbitri ben avrebbero potuto allontanare Pipitone dalla sala.

Quel che qui rileva è però il fatto che il tesserato si sia ritirato dal torneo.

Il ritiro di un giocatore da un torneo è disciplinato dall'articolo 7.5.3. del Regolamento Tecnico Federale che così dispone:

"Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio e passaggio di categoria; le eventuali variazioni Elo positive verranno azzerate. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia".

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che "le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI".

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che "i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...".

La norma del Regolamento Tecnico Federale che disciplina il ritiro dal torneo non indica quali siano le motivazioni idonee a giustificarlo, ma impone un generico dovere in capo all'arbitro di accettare la decisione del giocatore, purchè sia comunicata per tempo da quest'ultimo.

Tuttavia, il fatto che sia obbligo del direttore di gara segnalare il ritiro nel rapporto finale di omologazione del torneo, per la sua trasmissione agli organi di Giustizia Sportiva, implica che le cause del medesimo possano essere oggetto di valutazione.

Del resto, l'abbandono della gara da parte di un giocatore rappresenta comunque una alterazione della stessa, essendo un fatto in grado di condizionare il posizionamento proprio ed altrui nella classifica finale. Negli scacchi si rende ancora più odioso se si pensa al fatto che i sistemi di







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

spareggio tecnico adottati spesso implicano che la propria prestazione abbia una influenza diretta su quella altrui. Si pensi al sistema Buchholz che prevede il calcolo della somma dei punteggi ottenuti dai propri avversari.

Quanto appena ricordato, l'obbligo di rispettare i principi di lealtà e correttezza e il rispetto che si deve a tutti i partecipanti alla gara impongono che il ritiro sia una soluzione estrema dettata da un oggettivo impedimento al proseguimento del torneo.

Nel caso di specie, Pipitone ha ritenuto che il figlio abbia subito una serie di scorrettezze e se ne è giustamente lamentato con gli arbitri. Questi non hanno ravvisato la necessità di adottare alcun provvedimento, ritenendo che la situazione si sarebbe risolta e che un intervento avrebbe avuto come risultato il solo esacerbarsi degli animi.

Ciò ha disatteso le aspettative del tesserato il quale, per protesta, ha comunicato la sua intenzione di ritirarsi dalla gara.

Giusta o sbagliata che sia la decisione arbitrale (e non è questa la sede per esprimere un giudizio), va comunque rispettata (salvo la possibilità di ricorrere o di far valere le proprie ragioni nei modi stabiliti dai regolamenti).

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato PIPITONE CARLO FRANCESCO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 30/09/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale